

TRIBUNALE ROMA

24 GENNAIO 2002

GIUDICE: RIZZO

PARTI: CALIFANO

(Avv. Torrese)

RUSCONI EDITORE S.P.A.

(Avv. Assumma)

Diritti della personalità

- Diritto alla immagine
- Riproduzione di servizio fotografico senza consenso del ritrattato • Sussistenza di consenso tacito
- Interesse pubblico alla conoscenza • Essenzialità della informazione
- Articoli 96 e 97 l. 633/41 e legge 675/96
- Insussistenza di violazioni alla *privacy* • Liceità della diffusione

« La diffusione di immagini di una cerimonia privata, ma caratterizzata da rilevanza e interesse pubblico per le specifiche circostanze in cui si sia svolta, non si qualifica come lesione del diritto alla immagine e del diritto alla privacy quando, oltre a ipotizzarsi un consenso tacito alla diffusione, sia ravvisabile un interesse pubblico alla conoscenza delle immagini e la diffusione delle stesse sia caratterizzata dalla condizione della essenzialità dell'informazione. »

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Califano Gabriella conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il sig. Mayer Sandro, il sig. Scarano Paolo e la Rusconi Editore S.p.A., rispettivamente direttore, giornalista ed editore del settimanale Gente, chiedendo l'accertamento dell'illiceità della riproduzione e diffusione della propria immagine fotografica (art. 96, legge n. 633/1941), nonché la distruzione e l'inibizione di ogni ripetizione del servizio, con la condanna in solido di essi convenuti al risarcimento di tutti i danni pari a L. 100.000.000 o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., e con la pubblicazione della sentenza; il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Premetteva l'istante che il settimanale Gente del 23 novembre 1998, senza alcuna autorizzazione, aveva pubblicato un servizio fotografico sul suo matrimonio, celebrato in forma strettamente privata in una cappella non aperta al pubblico, dando tra l'altro la notizia della partecipazione, quale testimone dell'on. Francesco Cossiga.

Tutti i convenuti si costituivano regolarmente in giudizio per chiedere il rigetto della domanda; la società Rusconi e il direttore Mayer, deducendo che le foto erano state scattate con il consenso degli interessati e che la divulgazione era legittima, in quanto relativa ad un episodio di interesse pubblico; il giornalista Scarano, per dedurre la propria estraneità al servizio fotografico, quale autore del solo testo di cronaca, e comunque l'infondatezza della domanda.

La causa veniva istruita mediante la produzione di prove documentali e l'espletamento di prova testimoniale dell'attrice.

Ed all'udienza del 17 luglio 2001 era assegnata a sentenza, sulle richieste indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attrice si richiama in modo esplicito ed esclusivo, alla tutela del diritto all'immagine, apprestata dagli artt. 96 e 97, legge n. 633/1941, in relazione all'art. 10 cod. civ.

L'art. 96 pone il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona senza il suo consenso.

L'art. 97 vi deroga quanto la riproduzione dell'immagine... « è collegata a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ».

L'attrice ha negato di avere autorizzato la ripresa del servizio fotografico da cui sono state tratte le fotografie oggi censurate.

Elementi obiettivi dello stesso reperto fotografico consentono però di ritenere che un consenso, sia pure implicito, comunque vi sia stato da parte degli sposi.

Invero dalla natura delle immagini riprodotte si evidenzia come gli scatti fotografici siano stati tutti effettuati, anche mediante l'uso di flash, all'interno della chiesa, di prospetto ed a breve distanza; si riferiscono a fasi diverse della cerimonia e con soggetti in atteggiamenti di piena disponibilità, se non addirittura compiaciuti e sorridenti. Queste modalità di esecuzione di un intero servizio, eseguito da un fotografo di agenzia (vd. anche le altre foto e la fattura di acquisto rilasciata dall'agenzia Croma, prodotte in atti), forniscono la prova certa di un inequivoco consenso da parte degli interessati.

Ciò a maggior ragione se si considera che la cerimonia si svolgeva in una cappella privata, con la partecipazione esclusiva dei testimoni e di carissimi amici degli sposi ed era addirittura blindata da scrupolosi servizi di polizia, predisposti per una presenza di eccezione quella dell'on.le Francesco Cossiga, senatore a vita e Presidente della Repubblica emerito.

Da questa ricostruzione dell'avvenimento, pacifica e documentata dalle copie degli organi di stampa prodotte dai convenuti, derivano due decisive considerazioni: la prima di carattere privato relativa ai rapporti tra gli sposi e l'agenzia fotografica; l'altra inerente alla natura della cerimonia, se cioè d'interesse pubblico per la presenza di una così alta personalità.

La sottoposizione spontanea ad un servizio fotografico, al di fuori di una specifica commissione (nel caso in esame non dimostrata, anzi negata) implica, in generale, un consenso tacito alla diffusione della propria immagine, e ciò in particolare per l'agenzia fotografica, che, diversamente dal comune fotografo, se non ha ricevuto alcun compenso dalla persona fotografica, ha lo scopo primario di ricavare il proprio profitto dalla divulgazione delle foto. Questa circostanza non può certo sfuggire al soggetto che, senza versare alcun compenso, ha comunque acconsentito al servizio.

Ancora più decisivo rilievo, sia pure in un diverso binario, deve essere dato alla natura della cerimonia, di pubblico interesse per le valutazioni connesse al significato dell'intervento dell'on.le Cossiga, come testimone nel matrimonio religioso di un ex brigatista rosso condannato per l'omicidio di un generale dell'aeronautica.

La rilevanza dell'avvenimento matrimonio andava ben oltre l'ambito di una cerimonia privata, assumendo carattere simbolico, da un lato del profondo mutamento e riscatto del colpevole di un crudele episodio di terrorismo, dall'altro della partecipe disponibilità della persona — istituzione nella lotta al terrorismo (l'ex Ministro degli Interni, Cossiga) al riconoscimento di una così riconquistata dignità umana e di fede religiosa, insita nella celebrazione del sacramento - matrimonio. La comunicazione al

pubblico dei lettori, attraverso la divulgazione delle foto, della presenza dell'on.le Cossiga in quella cappella privata, non appare come diretta a compiacere alla richiesta di pettegola curiosità, quanto alla più completa informazione di un episodio di notevole interesse della collettività, per le sue serie implicazioni religiose, etiche e politico - sociali, anche al confronto con i sentimenti di sofferenza e giustificata perplessità manifestati dalla vedova della vittima.

Significativa è la circostanza che tutte le fotografie oggi incriminate riproducono sempre gli sposi in un quadro unitario con l'on.le Cossiga, così rendendo evidente, in modo plastico, che il nucleo della « notizia » era rappresentato dal significato simbolico di una tale alta partecipazione.

La conclusione è che la tutelabilità del diritto all'immagine degli sposi, anche in assenza di consenso e pur in una cerimonia rigorosamente privata, doveva arrestarsi e cedere al prevalente interesse alla completezza d'informazione su di un episodio di rilevante ed articolata valenza pubblica.

Questa conclusione resta ancora valida trasferendo la fattispecie sotto la tutela apprestata dalla legge sulla privacy, intesa come generale diritto alla riservatezza su tutti i dati personali del soggetto e quindi anche sull'immagine.

Dall'esame della legge n. 675/1996 e del relativo regolamento (d.P.R. n. 501/1998) si ricava che il consenso dell'interessato al trattamento di dati personali, comprendente la comunicazione e la loro diffusione, non è più necessario nell'esercizio della professione giornalistica e per la realizzazione delle finalità proprie di essa. Tale ambito di operatività è però delimitato dalla condizione di essenzialità dell'informazione, nel senso che essi siano indispensabili per poter accreditare l'informazione su fatti di pubblico interesse, così che, in assenza di tali dati, il servizio di informazione del giornalista resterebbe sostanzialmente incompleto.

Nel caso in esame si è già ampiamente motivato che la notizia giornalistica del rotocalco perseguiva una rilevante interesse pubblico all'informazione e che essa sarebbe rimasta incompleta se amputata di quelle particolari fotografie della cerimonia nuziale.

La particolare natura della decisione giustifica la totale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda attrice,
- b) compensa per intero le spese tra le parti.

« *UN SORRISO PER LA
STAMPA* »: QUANDO IL
PRIVATO DIVENTA
POLITICO

La fattispecie decisa dal Giudice unico presso il Tribunale di Roma con la sentenza che qui si annota rientra nella ricca casistica giurisprudenziale¹ del diritto alla identità personale, *sub specie* di diritto alla riservatezza riferito alla propria immagine², per sancire la prevalenza, se non la preminenza,

del diritto di e alla informazione rispetto al diritto individuale, ove sussista un interesse oggettivo alla conoscenza del fatto documentato dalle immagini.

Il caso: Francesco Cossiga, senatore a vita e « *Presidente della Repubblica emerito* », nonché ex Ministro dell'Interno in carica in epoca di imperversante terrorismo, partecipa in qualità di testimone alla cerimonia privata del matrimonio religioso di un ex terrorista, condannato per l'omicidio di un generale dell'aeronautica. Delle immagini della cerimonia viene data diffusione mediante un settimanale popolare (in gergo giornalistico, « *rotocalco* »): la sposa ricorre al giudice, eccependo la violazione del diritto alla propria immagine, tutelato dal combinato disposto dell'articolo 10 del codice civile e degli articoli 96 e 97 della legge sul diritto di autore, e chiede il risarcimento del danno da lesione del diritto alla personalità nonché la distruzione del servizio e l'inibitoria per l'ulteriore diffusione delle immagini.

Presupposto fondamentale della richiesta è l'asserita totale assenza di quel consenso che, nel sistema delineato dagli articoli 96 e 97 della legge 633/41, rende possibile la « compressione » della tutela della esplicazione della identità individuale costituita dalla immagine³.

¹ Su cui si veda, per una rassegna generale, PIAZZA G. e GOETZ D., *Il diritto all'immagine nella giurisprudenza dell'ultimo decennio*, in *Resp. Civ.*, 1998, 350; e inoltre, T. Roma, 23 maggio 2001, con nota di richiami di CLEMENTE I., in questa *Rivista*, 2001, 881, e i numerosi rinvii ivi contenuti. Per una ricostruzione dottrinale del diritto alla immagine, è d'obbligo il rinvio a FERRARA, *Il diritto della propria immagine nel nuovo Codice Civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, e a VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959. Più di recente, ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista*, 1993, 565.

² A tale proposito è opportuno il rinvio a Cass. Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1253, che ha individuato i referenti costituzionali del diritto alla identità personale negli articoli 2 e 3 della Costituzione, come disposizioni recanti « *clausole aperte* », finalizzate ad

apprestare tutela ai « *nuovi valori emergenti* » della personalità umana, e conseguentemente soggette a una interpretazione evolutiva e adeguatrice in base al sentire sociale e allo sviluppo dell'ordinamento giuridico. Per quanto si riferisce a un contributo della dottrina in tale materia, v. ZENO ZENCOVICH, *ult. op. cit.*, *passim*.

³ Sulla rilevanza preminente del consenso alla riproduzione dell'immagine, come diritto esclusivo sul proprio ritratto, cfr. Cass. sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, in *Foro it.*, con nota di CHIAROLLA, nonché in *Danno e resp.*, 1997, 579, con nota di CARBONE, e in *Giust. civ.*, 1997, I, 2750. Interessante a tale proposito anche P. Eboli, 4 novembre 1991, in *Dir. e Giur.*, 1993, 618, con nota di METAFORA, che ha precisato che il consenso prestato deve ritenersi limitato alle circostanze di tempo e di luogo per cui fu prestato, e dunque deve intendersi revocato quando siano venute meno quelle originarie condizioni.

Tuttavia, la necessità di un simile consenso nel menzionato sistema normativo viene meno quando sussista un interesse di valenza superiore, perché pubblico e diffuso, e dunque prevalente rispetto al « privato » e « individuale », costituito dalla esigenza di conoscenza e di fruibilità di tutti i dati informativi, ivi compresa evidentemente, in piena civiltà della immagine, la proiezione « visiva » di tali dati.

Ecco quindi che il nucleo fondamentale della decisione, *more solito*, è costituito dalla valutazione comparativa dei due contrapposti interessi, del privato a vedersi tutelato nella propria *privacy*, del pubblico a essere informato su accadimenti e avvenimenti di rilevanza sociale, politica o comunque afferente alla dimensione « pubblica ».

Il procedimento logico della decisione, in questo caso, non deroga alla linea giurisprudenziale consolidata⁴ che, una volta individuati la finalità decisamente informativa della divulgazione del dato personale assistito da tutela e il soddisfacimento della esigenza della attualità della cronaca, riconosce a tali elementi valenza surrogatoria del consenso alla diffusione.

Del resto, il caso in esame presenta solo incidentalmente, nel percorso argomentativo del giudice, quella rilevanza « brutalmente » economica⁵, che spesso presiede a scelte limitative di diverse esplicazioni dei diritti individuali della personalità, con la pretesa giustificazione del soddisfacimento di finalità « alte » (culturali, sociali, politiche).

Dell'aspetto dello sfruttamento economico in contrapposizione alla tutela del diritto alla personalità nella decisione del Tribunale di Roma, tuttavia, non vi è praticamente traccia; esso viene in considerazione esclusivamente quale chiave di interpretazione dei comportamenti delle parti, a fini dimostrativi della sussistenza di un consenso tacito alla diffusione.

In assenza di un formale rapporto di committenza fra l'agenzia fotografica che ha realizzato il servizio e i protagonisti dell'evento ripreso (i « *ri-trattati* »), ragiona il giudice, e potendo comunque dedursi dagli atteggiamenti degli stessi ritrattati una sostanziale acquiescenza alle riprese, il consenso è in *re ipsa*, dovendo tenere necessariamente in considerazione il fatto che l'agenzia fotografica non opera in via benefica, ma *ratio* principale del suo agire è il lucro proveniente dalla diffusione degli scatti realizzati. E tale circostanza non può essere ignota a chi, « *compiaciuto e sorridente* », in posa ravvicinata, offra « *un sorriso per la stampa* ». *Ad abundantiam*, la partecipazione della agenzia fotografica alla cerimonia — strettamente privata, caratterizzata dalla presenza di un servizio d'ordine per la partecipazione del personaggio illustre — non viene preclusa né tollerata, ma anzi risulta consentita⁶.

⁴ Sulle esigenze di pubblica informazione e di documentazione visiva delle notizie, che rendono lecita la divulgazione dell'immagine di persona notoria senza il previo consenso della stessa, si vedano, per tutti, Cass., 2 maggio 1991, n. 4785, in *Foro it.*, 1992, I, 831, con nota di CHIAROLLA; Cass., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1423.

⁵ Precisamente rilevata da RESTA, *Creazione artistica e sfruttamento economico della notorietà altrui: fin dove si*

estende il public domain?, nota a T. Milano, 23 dicembre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 624 ss., che a tale proposito ha evocato il fenomeno di « *free riding commerciale* » sotto mentite spoglie di finalità culturali che legittimerebbero l'uso (e l'abuso) della immagine altrui. Tale intervento merita di essere esaminato anche per la quantità di citazioni e riferimenti alla letteratura specifica in materia di utilizzazione economica dell'immagine.

⁶ *Ma contra*, v. T. Milano, 28 novem-

Primo punto fondamentale, dunque, è la sostanziale sussistenza di un consenso tacito alla diffusione, e ciò — sul versante « privatistico » dei rapporti tra sposi e realizzatori del servizio fotografico — legittimerebbe *per se* la pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 della legge sul diritto di autore: ma il consenso dedotto per indizi che al giudice sembrano apparire « *gravi, precisi e concordanti* » non è il solo elemento che giova a legittimare la pubblicazione delle immagini.

Infatti, il secondo elemento che caratterizza il caso di specie è la sussistenza di un interesse pubblico a conoscere il fatto: la partecipazione del senatore a vita, presidente emerito della Repubblica, nonché ministro dell'Interno all'epoca dei fatti che hanno riguardato lo sposo, carica l'evento di un significato definito dal giudice « *simbolico* », rilevante da un punto di vista socio-politico, il che attribuisce « *natura... di pubblico interesse* » alla cerimonia.

La divulgazione delle immagini del matrimonio, tutte caratterizzate dalla presenza dell'on. Cossiga, nella ricostruzione del giudice non sono intese ad alimentare la morbosa propensione al pettegolezzo di certo pubblico dei rotocalchi, ma si caratterizzano per una finalità informativa su un evento che rappresenta un momento essenziale della pacificazione sociale dopo le lacerazioni del terrorismo: un ex terrorista, dimostrando il compimento di un percorso di « riscatto individuale », sceglie di contrarre matrimonio religioso; il ministro dell'Interno noto per le posizioni più intransigenti in materia, anche in presenza di perplessità manifestate dalla vedova dell'uomo del cui omicidio si è reso colpevole lo sposo, accetta di partecipare quale testimone soprattutto di una « *riconquistata dignità umana e di fede religiosa* »⁷.

Il percorso argomentativo tende a individuare il « *notevole interesse della collettività... alla completezza d'informazione su di un episodio di rilevante e articolata valenza pubblica* » che giustifica la pubblicazione e la divulgazione, e nel sistema normativo risulta dirimente, in quanto assorbente anche del requisito del consenso⁸: a parte la dovizia di valutazioni di carattere sociale, etico, religioso, che potrebbe suscitare interro-

bre 1996, in *Annali it. dir. autore*, 1997, 842, secondo cui il consenso a farsi ritrarre non è di per sé sufficiente a far presumere una implicita autorizzazione alla pubblicazione del ritratto.

⁷ A tale proposito, sembra utile il rinvio a T. Roma, 31 ottobre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 390, che lega la pubblicazione dell'immagine della persona « *alle condizioni oggettive, di tempo e di luogo, della notorietà stessa* », e a T. Napoli, 30 settembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 520, e in *Nuova giur. civ.*, 1990, I, 404, con nota di METAFORA, e in *Dir. autore*, 1990, 382, con nota di SAVINI, che ha statuito, tra l'altro, che per surrogare il consenso alla divulgazione dell'immagine di una persona nota deve sussistere il « *fine prevalente di soddisfare un effettivo pubblico interesse a una completa informazione giornalistica* » e che tale efficacia surrogatoria è riconosci-

bile anche nella partecipazione della persona nota a un avvenimento che « *anche senza rivestire interesse pubblico, è, tuttavia, interessante per il pubblico, nel senso, cioè, che si distacchi dalla normalità quotidiana* ».

⁸ Ma v. T. Firenze, 13 maggio 1996, in *Toscana giur.*, 1996, 997, per cui si rende necessaria una « *lettura rigorosa e restrittiva* » delle esimenti alla necessità del consenso, che si pongono « *in un rapporto da eccezione a regola* »: confermativa dell'orientamento di Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2369, con nota di MARINI, per cui le ipotesi che consentono la divulgazione del ritratto senza il consenso del ritrattato « *sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione* ».

gativi di natura operativa (dovrà il giudice, caso per caso, spingersi a esaminare nello specifico le implicazioni di ogni forma di divulgazione di attributi della personalità? Si renderà necessaria una analisi sociologica per la valutazione dell'impatto comunicativo della divulgazione?) e anche di carattere più prettamente etico (sussistono rischi di una impostazione « moralistica » della ponderazione comparativa dell'interesse collettivo alla conoscenza e dell'interesse individuale alla riservatezza?), nella sostanza la conclusione cui perviene la decisione risponde a una logica — consolidata, e condivisa da chi commenta — di prevalenza dell'interesse sociale alla conoscenza di fatti rilevanti del pubblico rispetto all'interesse privato alla *privacy*⁹.

Ma la sentenza introduce un elemento di incisiva novità nella valutazione di tale prevalenza e della riduzione del consenso alla comunicazione e alla divulgazione dei dati personali: lo strumentario giuridico che viene in considerazione nelle questioni afferenti alla tutela del diritto alla immagine si arricchisce della legge sul trattamento dei dati personali, n. 675 del 31 dicembre 1996, e del suo regolamento di attuazione.

L'immagine, nella lettura giurisprudenziale¹⁰ della disciplina normativa vigente, non è soltanto un attributo della personalità dell'individuo, concorrente a definirne l'identità personale, ma è anche un dato personale (*rectius*: la riproduzione della immagine dell'individuo è un dato personale il cui trattamento è tutelato ai sensi della legge sulla *privacy*).

In un contesto che tende, secondo i più autorevoli commentatori, al massimo auspicabile di *autodeterminazione informativa* dell'individuo, ossia alla garanzia della piena e assoluta disponibilità da parte dell'individuo di tutti i dati informativi che si configurano quali proiezioni della sua personalità, appare logico che la valutazione dell'impatto della attività informativa si arricchisca di un ulteriore parametro.

Tuttavia, il riferimento alla legge 675/96 nel caso di specie appare finalizzato esclusivamente a confermare la natura assorbente del requisito della essenzialità della informazione rispetto al consenso del singolo individuo al trattamento (nel caso di specie, alla comunicazione e diffusione dei dati): il consenso, secondo il giudice, non è necessario in presenza del carattere di indispensabilità dei dati personali, in assenza dei quali « *il servizio di informazione del giornalista resterebbe sostanzialmente incompleto* ».

Riferimento interessante, dunque, ma forse non esaustivo, benché riconducibile alla lettera al secondo periodo dell'articolo 25, primo comma, della legge n. 675/96¹¹. Il sistema delineato dalla legge sulla *pri-*

⁹ Si vedano, per tutte, le sentenze della Cassazione citate nella nota n. 3, che precisano, tra l'altro, che la divulgazione deve ritenersi giustificata dalle esigenze di pubblica informazione, ed è quindi lecita, quando abbia lo scopo di documentare visivamente le notizie che alla immagine riprodotta si riferiscano.

¹⁰ Che sembra, sotto tale specifico profilo, dare attuazione a quella istanza di interpretazione evolutiva e adeguatrice del diritto alla identità personale, eviden-

ziata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 978/1996, citata in nota n. 2.

¹¹ Per quanto si riferisce al trattamento giornalistico dei dati personali, sia consentito il richiamo al commento all'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in AA.VV. (a cura di GIANANTONIO E., LOSANO M.G., ZENO-ZENCovich V.), *La tutela dei dati personali - Commentario alla l. 675/1996*, II ed., Padova, 1999, 301 ss. e ai rinvii in esso contenuti.

vacy, con riferimento alla diffusione di dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, riguarda infatti i dati sensibili, individuati dall'articolo 22 della legge¹², con particolare riferimento a categorie specificate (quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo). Conseguentemente, la valutazione della essenzialità della informazione sotto tale specifico profilo dovrebbe anzitutto comportare una analisi della appartenenza del dato alle categorie « protette ».

Nel caso di specie, si potrebbe rilevare che si è senz'altro nell'ambito di dati sensibili (il « dato » appare idoneo a rilevare l'orientamento religioso dell'individuo), ma non in quello dei dati che godono di tutela rafforzata, il cui trattamento giornalistico deve obbligatoriamente sottostare alle disposizioni del codice di deontologia adottato in ottemperanza al disposto dell'articolo 25 della stessa legge.

Indubbiamente il richiamo a tale apparato normativo appare foriero di ulteriori sviluppi nell'aggiornamento giurisprudenziale dei diritti della personalità, in particolare con riferimento al diritto alla immagine: il cultore della materia, tuttavia, non potrà fare a meno di rilevare che il volo spiccato dal giudice avrebbe potuto essere più alto, se soltanto avesse considerato, oltre al regolamento di attuazione della legge, anche il codice deontologico¹³, il quale, pur se privo di disposizioni direttamente applicabili alla fattispecie, costituisce senza meno una ulteriore chiave di interpretazione del senso della conciliazione fra interesse collettivo alla informazione e interesse individuale all'autodeterminazione (sicuramente informativa, ma non soltanto) che il sistema normativo richiamato tenta di introdurre. Ma, forse, una simile elaborazione può essere richiesta, all'interprete piuttosto che a chi è chiamato a una applicazione, pur evolutiva, delle norme vigenti.

GIULIO VOTANO

¹² Per cui si veda, ZENO-ZENCOVICH, *Commento all'articolo 22*, nel citato *Commentario alla l. 675/1996*, 274 ss.

¹³ Le vicende della cui approvazione,

oltre alla singolarità della caratterizzazione, sono riferite nel citato commento all'articolo 25 della legge n. 675/1996, alle pagine 314 e seguenti.